

La «totalizzazione» si fa più ampia

La pensione sarà legata all'insieme di tutti i contributi

Fabio Venanzi

La riforma Monti-Fornero ha inasprito i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità (ora chiamata anticipata). A ciò deve aggiungersi la maggior onerosità prevista nell'estate del 2010 dal decreto legge 78 che, inasprendo i coefficienti relativi al calcolo della riserva matematica, ha di fatto reso molto onerosa l'accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione. Non a caso, il decreto Salva Italia ha soppresso il requisito contributivo minimo di tre anni previsto prima dell'entrata in vigore della riforma.

I periodi «totalizzabili»

Oggi è possibile totalizzare qualsiasi periodo contributivo purché non coincidente con altri periodi oggetto di "cumulo". I periodi contributivi che possono essere presi in considerazione al fine di ottenere una pensione in regime di totalizzazione sono quelli accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria (Inps), nelle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa (ad esempio ex Inpdap, ex Ipost), nelle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al Dlgs 509/1994 e 103/1996 (le Casse dei liberi professionisti), nonché le contribuzioni accreditate presso la gestione separata dall'Inps e quelle del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Gli aumenti

Dal 2013 anche i soggetti che decideranno di accedere al trattamento pensionistico ricorrendo alla totalizzazione nazionale, disciplinata dal Dlgs 42/2006, subiranno gli aumenti legati alla speranza di vita pari a tre mesi così come stabilito del decreto ministeriale 6 dicembre 2011. Questo aumento si applicherà sia al requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia (che diventerà 65 anni e 3 mesi) sia a quello indipendente dall'età anagrafica (che salirà a 40 anni e 3 mesi di contribuzione).

Le finestre

Al perfezionamento di questi requisiti dovranno trascorrere 18 mesi dovuti all'apertura della finestra mobile, istituita anch'essa dal decreto legge 78/2010. A differenza della finestra ordinaria prevista per alcune tipologie di lavoratori dipendenti (come ad esempio gli addetti ai lavori faticosi e pesanti ai quali si applica la finestra mobile di 12 mesi), i totalizzandi dovranno necessariamente attendere sei mesi in più. Di fatto, la percezione dell'assegno previdenziale avverrà non prima di 67 anni e 9 mesi nel caso della pensione di vecchiaia. Il requisito contributivo minimo richiesto rimane fermo sempre a 20 anni. La finestra mobile di 18 mesi si applicherà anche al soggetto che deciderà di uscire con la pensione legata solamente al requisito contributivo (ex 40 anni).

Gli importi

Il ricorso alla totalizzazione può comportare un trattamento pensionistico di importo inferiore rispetto a quello erogato dall'istituto di previdenza qualora l'interessato optasse per la ricongiunzione onerosa dei periodi contributivi. Infatti le regole di calcolo della pensione "totalizzata" sono le stesse

previste per la pensione contributiva. L'assegno previdenziale non sarà legato alle retribuzioni percepite bensì alla contribuzione accreditata nel corso della vita lavorativa. Per gli anni che si collocano anteriormente al 1996 (anno di prima istituzione del sistema contributivo previsto dalla riforma Dini, la legge 335/1995) si costruirà un montante virtuale. Il montante è la somma dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa rivalutata per la variazione media quinquennale del Pil (prodotto interno lordo). Questa somma, a fine carriera, diventerà quota di pensione tramite l'applicazione dei coefficienti di trasformazione legati all'età posseduta dall'interessato al momento dell'accesso al pensionamento. Dal 1° gennaio 2013 questi coefficienti, per effetto dell'allungamento della speranza di vita, sono stati rivisti al ribasso. Il coefficiente che verrà applicato per i 66enni (5,624%) è prossimo a quello usato fino alla fine del 2012 per i 65enni (5,62%). Inoltre, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto legge 201/2011 sono stati previsti i coefficienti fino all'età di 70 anni mentre prima si fermavano a 65.

Tuttavia il sistema di calcolo utilizzato non sarà contributivo se il lavoratore ha raggiunto un diritto autonomo in una delle gestioni interessate dalla totalizzazione. Se, cioè, l'interessato - senza considerare le anzianità contributive presso le altre gestioni previdenziali - riuscisse a perfezionare un diritto a pensione, questo pro quota sarà calcolato con le regole proprie del sistema previdenziale dove risulterà acquisito il diritto autonomo (retributivo o misto). In caso contrario, i pro quota saranno calcolati con le regole del sistema contributivo. I pro quota rappresentano gli spezzoni di pensione che il lavoratore avrà maturato in ciascuna gestione previdenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Semaforo verde

Gli enti, le gestioni e i fondi ammessi alla totalizzazione

- | | |
|---|--|
| <p>1. Inps:
lavoratori dipendenti;
coltivatori diretti, mezzadri
e coloni;
artigiani;
commercianti;
ex Inpdai;
ex dipendenti FF.SS.;
personale degli enti pubblici
creditizi;
previdenza marinara;
personale di volo;
dipendenti da pubblici servizi
di trasporto;
addetti ai pubblici servizi di
telefonia;
addetti alla gestione delle
imposte di consumo;
dipendenti Enel e aziende
elettriche private;
Fondo clero;
Gestione separata;
Inpdap, 5 casse amministrative;
Ipost;
Enpals</p> | <p>2. Inpgi:
giornalisti e Gestione separata</p> <p>3. Cassa forense</p> <p>4. Cassa dottori commercialisti</p> <p>5. Cassa geometri</p> <p>6. Inarcassa:
ingegneri e architetti</p> <p>7. Cassa del notariato</p> <p>8. Cassa ragionieri e periti
commerciali</p> <p>9. Ente dei consulenti del lavoro</p> <p>10. Enpaia:
Gestione separata per
agrotecnici e periti agrari</p> <p>11. Enpam: medici</p> <p>12. Enpaf: farmacisti</p> <p>13. Enpav: veterinari</p> <p>14. Enpap: psicologi</p> <p>15. Efaf:
attuari, chimici, dottori
agronomi, dottori forestali,
geologi</p> <p>16. Enfapi: infermieri</p> <p>17. Enpab: biologi</p> <p>18. Eppi: periti industriali e periti
laureati</p> |
|---|--|

I requisiti

Fino al 2012	65 anni di età con 20 anni di contributi oppure 40 anni di contributi
Per il triennio 2013/2015	65 anni 3 mesi di età con 20 anni di contributi oppure 40 anni 3 mesi di contributi
Dal 1° gennaio 2011	Dalla maturazione dei requisiti occorre attendere 18 mesi di finestra mobile

